
LEGGE 28 marzo 2014, n. 50

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. (14G00065)

Vigente al: 16-5-2014

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4

L'articolo 1 e' soppresso.

All'articolo 2:

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014»;

dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro"».

All'articolo 3:

alla rubrica, dopo le parole: «del 17» sono inserite le seguenti: «e 19» e dopo le parole: «29 maggio 2012» sono inserite le seguenti: «e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto,»;

al comma 1, dopo le parole: «del 17» sono inserite le seguenti: «e 19»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente

decreto che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 2, alinea:

dopo le parole: «alla data del 17 gennaio 2014» sono inserite le seguenti: «, ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato 1-bis,», le parole: «indicati al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati ai commi 1 e 1-bis» e le parole: «31 luglio 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2014»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis e che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, hanno il diritto di chiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31 dicembre 2014, delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data»;

al comma 4:

al primo periodo, la parola: «Albereto» e' sostituita dalla seguente: «Albareto», dopo le parole: «La Rocca e Navicello,» sono inserite le seguenti: «nonche' per i territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al comma 1-bis del presente articolo,», dopo le parole: «l'inagibilita'» sono inserite le seguenti: «, anche temporanea,» e le parole: «, verificata dall'autorita' comunale» sono sostituite dalle seguenti: «o dei terreni agricoli»;

al secondo periodo, dopo le parole: «L'autorita' comunale» sono inserite le seguenti: «, verificato il nesso di causalita' tra l'evento e la dichiarazione del contribuente,»;

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4. Nel caso di scostamenti rispetto alla spesa a tal fine

autorizzata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, alinea, i Commissari delegati allo stato di emergenza provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie alla compensazione dei relativi maggiori oneri risultanti dall'attività di monitoraggio mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nelle contabilità speciali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «dall'evento alluvionale» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi alluvionali»;

al secondo periodo, le parole: «Il Presidente della Regione Emilia-Romagna o un suo delegato definisce» sono sostituite dalle seguenti: «I Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati definiscono» e le parole: «si avvale dell'Agenzia Regionale di Prevenzione e l'Ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono delle rispettive Agenzie regionali per la protezione ambientale»;

al terzo periodo, le parole: «il Presidente della Regione Emilia Romagna o un suo delegato dispone» sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati dispongono»;

al comma 7, le parole: «dell'O.P.C.M. n. 3536/2003» sono sostituite dalle seguenti: «dell'O.P.C.M. n. 3536/2006».

Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis. (Proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012). - 1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere differita, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La società Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nei limiti dell'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.

2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta nell'ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di due anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale».

All'articolo 4, comma 1:

l'alinea è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, si provvede:»;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;».

Dopo l'allegato 1 è aggiunto il seguente:

«Allegato 1-bis (Articolo 3, comma 1-bis)

+-----+	
	Eventi atmosferici nella regione Veneto
	dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014
+-----+	
	Elenco dei comuni

PROVINCIA	Comune
BL	Agordo
BL	Alano di Piave
BL	Alleghe
BL	Auronzo di Cadore
BL	Belluno
BL	Borca di Cadore
BL	Calalzo di Cadore
BL	Canale d'Agordo
BL	Castellavazzo
BL	Cencenighe Agordino
BL	Chies d'Alpago
BL	Cibiana di Cadore
BL	Colle Santa Lucia
BL	Comelico Superiore
BL	Cortina d'Ampezzo
BL	Danta di Cadore
BL	Domegge di Cadore
BL	Falcade
BL	Farra d'Alpago
BL	Feltre
BL	Forno di Zoldo
BL	Gosaldo
BL	La Valle Agordina
BL	Lamon
BL	Lentiai
BL	Limana

BL	Livinallongo del Col di Lana	
BL	Longarone	
BL	Lorenzago di Cadore	
BL	Lozzo di Cadore	
BL	Mel	
BL	Ospitale di Cadore	
BL	Pedavena	
BL	Perarolo di Cadore	
BL	Pieve d'Alpago	
BL	Pieve di Cadore	
BL	Ponte nelle Alpi	
BL	Puos d'Alpago	
BL	Rivamonte Agordino	
BL	Rocca Pietore	
BL	San Nicolo' di Comelico	
BL	San Pietro di Cadore	
BL	San Tomaso Agordino	
BL	San Vito di Cadore	
BL	Santo Stefano di Cadore	
BL	Sappada	
BL	Selva di Cadore	
BL	Seren del Grappa	
BL	Sovramonte	
BL	Taibon Agordino	
BL	Tambre	
BL	Trichiana	
BL	Vallada Agordina	

BL	Valle di Cadore	
BL	Vigo di Cadore	
BL	Vodo di Cadore	
BL	Voltago Agordino	
BL	Zoldo Alto	
BL	Zoppe' di Cadore	
PD	Abano Terme	
PD	Agnà	
PD	Anguillara Veneta	
PD	Arquà' Petrarca	
PD	Baone	
PD	Barbona	
PD	Battaglia Terme	
PD	Boara Pisani	
PD	Bovolenta	
PD	Cadoneghe	
PD	Campodarsego	
PD	Carmignano di Brenta	
PD	Casale di Scodosia	
PD	Cervarese Santa Croce	
PD	Cinto Euganeo	
PD	Cittadella	
PD	Codevigo	
PD	Este	
PD	Fontaniva	
PD	Galzignano Terme	
PD	Gazzo	

PD	Grantorto	
PD	Granze	
PD	Limena	
PD	Lozzo Atestino	
PD	Masera' di Padova	
PD	Masi	
PD	Megliadino San Fidenzio	
PD	Megliadino San Vitale	
PD	Merlara	
PD	Monselice	
PD	Montagnana	
PD	Montegrotto Terme	
PD	Padova	
PD	Pernumia	
PD	Piacenza d'Adige	
PD	Piazzola sul Brenta	
PD	Ponso	
PD	Pontelongo	
PD	Pozzonovo	
PD	Rovolon	
PD	Rubano	
PD	Saccolongo	
PD	San Giorgio delle Pertiche	
PD	San Martino di Lupari	
PD	San Pietro Viminario	
PD	Santa Giustina in Colle	
PD	Santa Margherita d'Adige	

PD	Sant'Urbano	
PD	Selvazzano Dentro	
PD	Teolo	
PD	Tombolo	
PD	Torreglia	
PD	Urbana	
PD	Veggiano	
PD	Vescovana	
PD	Vighizzolo d'Este	
PD	Vigodarzere	
PD	Villa Estense	
PD	Villafranca Padovana	
PD	Vo'	
RO	Adria	
RO	Ariano nel Polesine	
RO	Bagnolo di Po	
RO	Bergantino	
RO	Castelguglielmo	
RO	Ceregnano	
RO	Corbola	
RO	Ficarolo	
RO	Gavello	
RO	Giacciano con Baruchella	
RO	Loreo	
RO	Melara	
RO	Porto Tolle	
RO	Rosolina	

RO	San Bellino	
RO	Stienta	
RO	Taglio di Po	
RO	Trecenta	
TV	Arcade	
TV	Asolo	
TV	Borso del Grappa	
TV	Breda di Piave	
TV	Caerano di San Marco	
TV	Cappella Maggiore	
TV	Carbonera	
TV	Casale sul Sile	
TV	Castelfranco Veneto	
TV	Cavaso del Tomba	
TV	Cessalto	
TV	Cimadolmo	
TV	Cison di Valmarino	
TV	Codogne'	
TV	Colle Umberto	
TV	Conegliano	
TV	Farra di Soligo	
TV	Follina	
TV	Fontanelle	
TV	Fregona	
TV	Godega di Sant'Urbano	
TV	Gorgo al Monticano	
TV	Istrana	

TV	Mansue'	
TV	Mareno di Piave	
TV	Maser	
TV	Maserada sul Piave	
TV	Meduna di Livenza	
TV	Morgano	
TV	Moriago della Battaglia	
TV	Motta di Livenza	
TV	Nervesa della Battaglia	
TV	Oderzo	
TV	Orsago	
TV	Paderno del Grappa	
TV	Paese	
TV	Pieve di Soligo	
TV	Ponzano Veneto	
TV	Portobuffole'	
TV	Possagno	
TV	Preganziol	
TV	Refrontolo	
TV	Resana	
TV	Roncade	
TV	San Fior	
TV	San Pietro di Feletto	
TV	San Polo Di Piave	
TV	San Vendemiano	
TV	San Zanone degli Ezzelini	
TV	Santa Lucia di Piave	

TV	Sarmede	
TV	Sernaglia della Battaglia	
TV	Silea	
TV	Susegana	
TV	Tarzo	
TV	Trevignano	
TV	Valdobbiadene	
TV	Vazzola	
TV	Vidor	
TV	Villorba	
TV	Vittorio Veneto	
TV	Volpago del Montello	
VE	Annone Veneto	
VE	Campolongo Maggiore	
VE	Caorle	
VE	Cavarzere	
VE	Ceggia	
VE	Chioggia	
VE	Cinto Caomaggiore	
VE	Concordia Sagittaria	
VE	Eraclea	
VE	Fossalta di Piave	
VE	Fosso'	
VE	Gruaro	
VE	Jesolo	
VE	Meolo	
VE	Mira	

VE	Musile di Piave	
VE	Portogruaro	
VE	Quarto d'Altino	
VE	Salzano	
VE	San Dona' di Piave	
VE	San Michele al Tagliamento	
VE	Santa Maria di Sala	
VE	Santo Stino di Livenza	
VE	Scorze'	
VE	Torre di Mosto	
VE	Venezia	
VI	Agugliaro	
VI	Albettonne	
VI	Altavilla Vicentina	
VI	Arcugnano	
VI	Arzignano	
VI	Asiago	
VI	Barbarano Vicentino	
VI	Bolzano Vicentino	
VI	Breganze	
VI	Brendola	
VI	Brogliano	
VI	Caldogno	
VI	Caltrano	
VI	Calvene	
VI	Campiglia dei Berici	
VI	Carre'	

VI	Castelgomberto	
VI	Chiampo	
VI	Cornedo Vicentino	
VI	Costabissara	
VI	Creazzo	
VI	Crespadoro	
VI	Dueville	
VI	Enego	
VI	Fara Vicentino	
VI	Gambellara	
VI	Gambugliano	
VI	Grisignano di Zocco	
VI	Isola Vicentina	
VI	Longare	
VI	Lonigo	
VI	Lusiana	
VI	Malo	
VI	Marostica	
VI	Mason Vicentino	
VI	Molvena	
VI	Monte di Malo	
VI	Montebello Vicentino	
VI	Montecchio Maggiore	
VI	Montegalda	
VI	Montegaldella	
VI	Monteviale	
VI	Montorso Vicentino	

VI	Mossano	
VI	Nanto	
VI	Nogarole Vicentino	
VI	Noventa Vicentina	
VI	Orgiano	
VI	Pianezze	
VI	Posina	
VI	Pozzoleone	
VI	Quinto Vicentino	
VI	Romano d'Ezzelino	
VI	Salcedo	
VI	San Vito di Leguzzano	
VI	Sandrigo	
VI	Sarcedo	
VI	Sarego	
VI	Sossano	
VI	Sovizzo	
VI	Torrebelvicino	
VI	Torri di Quartesolo	
VI	Trissino	
VI	Valli del Pasubio	
VI	Vicenza	
VI	Villaga	
VI	Villaverla	
VR	Angiari	
VR	Arcole	
VR	Badia Calavena	

VR	Bevilacqua	
VR	Brentino Belluno	
VR	Brenzona	
VR	Caprino Veronese	
VR	Castagnaro	
VR	Castel d'Azzano	
VR	Cazzano di Tramigna	
VR	Cologna Veneta	
VR	Fumane	
VR	Gazzo Veronese	
VR	Grezzana	
VR	Isola Rizza	
VR	Minerbe	
VR	Montecchia di Crosara	
VR	Negrar	
VR	Nogara	
VR	Povegliano Veronese	
VR	Ronca'	
VR	Roverchiara	
VR	Rovere' Veronese	
VR	San Giovanni Ilarione	
VR	San Martino Buon Albergo	
VR	San Mauro di Saline	
VR	San Pietro di Morubio	
VR	Soave	
VR	Terrazzo	
VR	Tregnago	

VR	Valeggio sul Mincio	
VR	Velo Veronese	
VR	Vestenanova	
VR	Villafranca di Verona	
VR	Zimella	

».

Al titolo:

e parole: «urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonche' altre disposizioni» sono soppresse.